RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 326/85 *

I — Gli antefatti

1. Il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), stabilisce, all'art. 1, n. 2, che la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (nel prosieguo « FEAOG ») finanzia:

a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi,

b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

Secondo l'art. 2 di questo regolamento sono finanziate le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Secondo l'art. 3 sono finanziati gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

L'art. 5, n. 2, lett. b), dispone che la Commissione, prima della fine dell'anno successivo, procede alla liquidazione, in base ai conti annui, dei conti degli uffici ed enti abilitati a pagare le spese di cui agli artt. 2 e 3.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento della Commissione 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 186, pag. 1) gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i resoconti annui, le relazioni ed il prospetto riassuntivo delle spese, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello durante il quale le relative spese sono state pagate. L'art. 8 del regolamento della Commissione n. 1723/72 dispone alla lett. a) che la decisione relativa alla liquidazione dei conti di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70 comporta la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'anno di cui trattasi e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia.

2. Le linee generali di una politica comune della pesca sono state stabilite nel 1970 dai regolamenti del Consiglio 20 ottobre 1970, n. 2141 e n. 2142 (GU L 236, pag. 1 e 5). L'atto di adesione del 1972 le ha parzialmente confermate e parzialmente modificate agli artt. da 100 a 102, specificamente per quanto riguarda l'accesso alle fonti alieutiche. L'art. 102, in particolare, stabiliva che al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determinasse le condizioni d'esercizio della pesca al fine di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. I regolamenti n. 2141/70 e n. 2142/70 sono stati sostituiti dal regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 100, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 20,

* Lingua processuale: l'olandese.

pag. 1), e dal regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19).

Nell'ultimo considerando del regolamento n. 100/76 si affermava che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento erano a carico della Comunità, conformemente agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70.

Il regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), stabilisce anche le modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione di cui al regolamento n. 100/76.

Il regolamento n. 100/76 non conteneva una disposizione analoga all'art. 26, n. 2, del regolamento del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1), da applicarsi a decorrere dal 1982. Ai sensi del citato art. 26, n. 2, il finanziamento delle misure d'intervento è concesso ai prodotti provenienti da una popolazione o da un gruppo di popolazioni soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro in causa a partire dal volume globale di catture ammesse per la popolazione o il gruppo di popolazioni di cui trattasi.

L'art. 1 del regolamento n. 101/76 disponeva che, allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore della pesca nell'ambito delle attività economiche generali e di favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, vniva istituito un regime comune per l'esercizio della pesca nelle acque marittime e venivano adottate misure specifiche per azioni appropriate e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore.

L'art. 4 disponeva che, qualora l'esercizio della pesca nelle acque marittime degli Stati membri di cui all'art. 2 esponesse alcune delle loro risorse ai rischi di uno sfruttamento troppo intensivo, il Consiglio, che deliberava su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'art. 43, n. 2, del trattato, poteva adottare le misure necessarie per la conservazione di tali risorse e che tali misure potevano comprendere, in particolare, restrizioni riguardo alla pesca di alcune specie, a zone, periodi, metodi e strumenti di pesca.

4. Il 6 aprile 1976, il Consiglio adottava il regolamento n. 811/76, recante autorizzazione temporanea di taluni regimi di quote di cattura nel settore della pesca (GU L 94, pag. 1), con il quale autorizzava gli Stati membri a limitare le catture delle loro flotte da pesca in conformità degli impegni internazionali assunti o da assumere. Nel primo considerando di questo regolamento, rilevava che « catture incontrollate recherebbero notevole pregiudizio alle risorse alieutiche del mare; che lo sviluppo razionale della produzione di prodotti della pesca rischierebbe di essere perturbato se non si provvedesse ad una limitazione dei quantitativi sbarcati ».

5. Il 6 ottobre 1976, la Commissione rivolgeva al Consiglio una proposta di regolamento che istituiva un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca sul quale tuttavia il Consiglio è giunto a mettersi d'accordo solo nel 1983.

6. Il 3 novembre 1976, il Consiglio adottava una risoluzione detta « dell'Aia », nel cui allegato VI dichiarava che, in attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in mate-

ria di conservazione delle risorse naturali, in corso di elaborazione, gli Stati membri non potevano adottare misure unilaterali di conservazione delle risorse. Stabiliva tuttavia che, se non si fosse pervenuti ad un accordo in seno alle commissioni internazionali di pesca per l'anno 1977 e se in seguito non avessero potuto essere adottate immediatamente misure comunitarie autonome, gli Stati membri potevano prendere, a fine conservativo ed in modo non discriminatorio, le misure atte ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca che costeggiano le loro rive. Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione doveva cercare di ottenere l'approvazione della Commissione che doveva essere consultata in tutte le fasi di tali procedure.

7. Il 18 febbraio 1977 il Consiglio emanava il regolamento n. 350, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche (GU L 48, pag. 28), da applicarsi non oltre il 31 dicembre 1977.

8. Nella sessione 31 gennaio 1978 il Consiglio approvava la comunicazione della Commissione secondo la quale, in mancanza di un regime comune, si potrebbero prendere misure nazionali solo in quanto fossero strettamente necessarie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche, non discriminatorie, conformi al trattato e prese dopo aver cercato il consenso della Commissione (GU C 154, pag. 5).

9. Il 19 dicembre 1978 il Consiglio adottava provvedimenti provvisori da applicarsi sino alla fine del mese di marzo 1979.

10. Il 1° gennaio 1979 scadeva il termine transitorio di cui all'art. 102 dell'atto di adesione del 1972. A decorrere da questa data, la competenza per prendere i provvedimenti destinati alla conservazione delle risorse marittime spettava pienamente e definitivamente alla Comunità. Non avendo raggiunto un accordo sulle proposte della Commissione, il Consiglio adottava nuovi provvedimenti transitori nel corso del 1979 e nel marzo 1980.

11. Il 30 maggio 1980 il Consiglio pronunciava una dichiarazione relativa alla politica comune (GU C 158, pag. 2), nella quale si impegnava ad adottare una politica globale comune nel settore della pesca il 1° gennaio 1981 al più tardi. In ottemperanza ai trattati ed in conformità della risoluzione del 3 novembre 1976 (accordo dell'Aia), detta politica avrebbe dovuto basarsi, fra l'altro, su misure comunitarie razionali e non discriminatorie di gestione delle risorse e di conservazione e ricostituzione delle scorte e su un'equa distribuzione delle catture.

La decisione 80/601 del Consiglio, 16 giugno 1980 (GU L 160, pag. 48) faceva riferimento a tale dichiarazione ed adottava nuovi provvedimenti transitori da applicarsi fino al 31 luglio 1980.

La decisione 80/993 del Consiglio, 28 ottobre 1980, fondata sui trattati, relativa alle attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva (GU L 298, pag. 38), contemplava i seguenti provvedimenti provvisori, da applicarsi fino al 20 dicembre 1980:

« 1) Gli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in modo da tener conto delle catture totali ammissibili (" TAC "), nonché della parte delle TAC attribuita ai paesi terzi a norma di accordi e di intese con essi conclusi, quali figurano nel regolamento CEE n. 754/80 e nelle proposte modificate

della Commissione del 12 settembre e del 24 ottobre 1980 e informano la Commissione conformemente al regolamento CEE n. 753/80. Le catture effettuate durante il periodo provvisorio saranno dedotte dalle quote definitive che il Consiglio fisserà per il 1980.

2) Per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione ed il controllo delle risorse di pesca concernenti zone geografiche non contemplate dal regolamento CEE n. 2527/80 del Consiglio, gli Stati membri applicano le medesime disposizioni già messe in atto il 3 novembre 1976, nonché altre misure adottare conformemente alle procedure ed ai criteri fissati nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976. »

Nella sessione 15-17 dicembre 1980, il Consiglio adottava una dichiarazione a verbale con cui si constatava che gli Stati membri avrebbero esercitato le loro attività di pesca in modo tale che le catture effettuate dalle loro navi nel corso del periodo transitorio tenessero conto delle catture totali ammissibili (« TAC ») che la Commissione aveva sottoposto al Consiglio per il 1981 nelle sue proposte del 18 novembre e del 16 dicembre 1980.

12. Nell'ambito della conservazione delle risorse, la Comunità doveva inoltre tenere conto dei suoi impegni internazionali.

13. Nel 1981, la Commissione modificava successivamente le proposte di TAC e, il 24 luglio 1981, presentava al Consiglio:

— una proposta di regolamento relativo alla determinazione delle catture totali autorizzate per il 1981 e della parte disponibile per la Comunità per quanto concerne talune popolazioni di pesca, che si trovano nella zona di pesca comunitaria (GU C 224, pag. 2);

— una modifica alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le condizioni per le operazioni di pesca nell'ambito delle catture totali ammesse per il 1981 (GU C 224, pag. 10), proposta di regolamento presentata al Consiglio il 6 marzo 1981 (GU C 224, pag. 7);

— una proposta di regolamento che ripartisce tra gli Stati membri la totalità del potenziale di catture disponibile per la Comunità nel 1981, delle riserve o gruppi di riserve ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità (GU C 224, pag. 11).

In una dichiarazione al Consiglio del 27 luglio 1981 (GU C 224, pag. 1), la Commissione esponeva la situazione risultante dalla mancanza di accordi sulle proposte che fissavano, per il 1981, le TAC e le quote. La Commissione, riferendosi alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza 5 maggio 1981 (causa 804/79, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1045), ricordava che le spettano taluni diritti e le incombono determinati doveri in forza dell'art. 155 del trattato. Dato il profondo interesse pubblico e per misura precauzionale, la Commissione invitava tutti gli Stati membri a svolgere, in conformità dei loro diritti e doveri, e in attesa di una decisione definitiva del Consiglio, le rispettive attività di pesca in modo che le navi battenti bandiera o immatricolate nel territorio di uno Stato membro si conformassero alle proposte della Commissione. Inoltre la Commissione si dichiarava risoluta a fare quanto in suo potere per garantire l'osservanza di tali proposte da parte degli Stati membri, proposte che, in quella situazione, riteneva giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Risulta dal verbale della riunione del Consiglio del 27 luglio 1981 (V/Cons. 37 Pesca 197, 8682/81, pagg. 8 e 9) che la dichiarazione della Commissione veniva contestata dal servizio giuridico del Consiglio e da vari Stati membri e che in conclusione il Consiglio si accordava per discutere le TAC e le quote proposte per il 1981 alla sua riunione successiva.

Con lettera 28 luglio 1981, la Commissione ricordava agli Stati membri la sua dichiarazione, aggiungendo che riteneva di avere l'obbligo non solo di approvare o di respingere, in funzione delle sue proposte, le misure nazionali che le potevano esser sottoposte, ma anche di domandare a tutti gli Stati membri di prendere i provvedimenti per rispettare tali proposte. La Commissione sottolineava che la sua posizione era dettata dalla necessità di controllare l'attività della pesca durante il periodo transitorio; che, in attesa della successiva riunione del Consiglio, intendeva esprimere il suo consenso alle catture il cui importo non superasse i tre quarti dell'importo delle quote da essa proposte. La Commissione invitava tutti gli Stati membri ad indicare, entro il 24 agosto 1981, i provvedimenti che essi si proponevano di prendere per assicurare il rispetto di tale norma generale durante il periodo transitorio.

14. Il 17 settembre 1981 il governo dei Paesi Bassi, modificando la sua decisione del 1980 che conteneva una normativa provvisoria sulla limitazione del volume delle catture di pesci di mare diversi dalla sogliola e dalla passera di mare, vietava la pesca di sgombri nelle zone III e IV e, in determinate condizioni, limitava la cattura a 22 000 tonnellate nelle zone VI, VII e VIII. La Commissione approvava tale provvedimento nazionale di conservazione.

15. Dal 1° gennaio 1982 fino al 31 marzo 1982, le attività di pesca svolte nelle acque comunitarie venivano di nuovo regolate da una decisione provvisoria del Consiglio, in data 29 dicembre 1981, la decisione 81/1052 (GU L 379, pag. 52), con la quale si stabiliva che gli Stati membri tenevano conto delle TAC proposte dalla Commissione il 24 luglio 1981. In seguito, il Consiglio adottava per il 1982 altri provvedimenti provvisori.

16. Il 25 gennaio 1983 il Consiglio adottava il regolamento 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). L'art. 3 di questo regolamento stabilisce la fissazione delle TAC e l'art. 4 la ripartizione della parte disponibile delle TAC fra gli Stati membri. In applicazione di tale regolamento, il Consiglio fissava in seguito le TAC e le quote necessarie. Tuttavia, non ne fissava per il 1981.

17. Con lettera 13 dicembre 1983, la Commissione informava il governo del Paesi Bassi che le spese dell'importo di 16 688 198 HFL, effettuate dai Paesi Bassi nel 1981 per restituzioni all'esportazione di sgombri surgelati, non avevano i requisiti per il finanziamento da parte del FEAOG, in quanto non erano state operate conformemente al diritto comunitario. In conclusione alla lettera, la Commissione invitava il governo dei Paesi Bassi a confermare l'esattezza della sua asserzione relativa all'importo delle restituzioni.

18. Il 29 maggio 1984, la Commissione informava il governo dei Paesi Bassi che non potevano neppure essere finanziati interventi dell'importo di 1 963 259,79 HFL, che erano stati operati nei Paesi Bassi nel 1981.

19. Il 20 giugno 1984 il governo dei Paesi Bassi rispondeva che le norme in materia di restituzioni non erano state trasgredite; che

né il regolamento n. 100/76 né quello n. 3796/81 contenevano restrizioni relative alla corresponsione delle restituzioni; che per quanto concerne gli interventi, l'art. 26 del regolamento n. 3796/81 era applicabile solo a decorrere dal 1° giugno 1982 e che il regolamento n. 100/76 non comportava tale limitazione. Il governo dei Paesi Bassi segnalava inoltre un certo numero di inesattezze materiali.

20. Con decisione 85/464 del 28 agosto 1985, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal regno dei Paesi Bassi per le spese dell'esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 267, pag. 46), la Commissione rifiutava di finanziare restituzioni all'esportazione nel settore della pesca per un importo di 16 691 442,52 HFL ed interventi nel settore della pesca per un importo di 1 963 259,79 HFL.

21. La Commissione rendeva nota tale decisione ai Paesi Bassi con lettera del 5 settembre 1985.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

1. Il ricorso dei Paesi Bassi è stato registrato alla cancelleria della Corte il 6 novembre 1985.

2. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, è passata alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

3. Il *regno dei Paesi Bassi*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 85/464 della Commissione delle Comunità europee, del 28 agosto 1985, in quanto essa è diretta a non ammettere al finanziamento comunitario i conti presentati dal regno dei Paesi Bassi per l'esercizio 1981, relativi a restituzioni all'esportazione nel settore della pesca, per un importo di 16 691 422,52 HFL, nonché ad interventi nel settore della pesca, dell'importo di 1 963 259,79 HFL;

4. La *Commissione*, convenuta, conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Il ricorso del regno dei Paesi Bassi, formulato ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, si fonda sulla trasgressione di norme giuridiche emanate per l'applicazione del trattato. Il ricorrente ritiene che la Commissione interpreti in modo inesatto gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 e, correlativamente, i regolamenti nn. 100/76, 110/76 e 2730/79.

A sostegno del ricorso, il regno dei Paesi Bassi sviluppa argomenti in via principale relativi a restituzioni ed interventi ed all'azione della Commissione, a seguito dei quali ritiene che non possa essere accolta la tesi della Commissione relativa alle quote, ed argomenti in via subordinata, a seguito dei quali ritiene che tale tesi possa essere accolta solo in parte per il 1981, ed in particolare in riferimento alla data in cui intervenivano le proposte della Commissione.

A — *Argomenti in via principale*

1. Il *regno dei Paesi Bassi* fa valere che nel 1981 non esisteva una politica comune della pesca come quella attualmente esistente; che, più in particolare, non esisteva una reale politica comune in materia di conservazione. Riconosce tuttavia che, in determinate circostanze, la Commissione aveva il

potere di esigere che gli Stati prendessero provvedimenti di conservazione conformemente alle sue proposte.

a) *Restituzioni ed interventi*

Il ricorrente contesta tuttavia che i provvedimenti di conservazione e la politica di mercato vadano posti sullo stesso piano. Si tratta di normative le cui finalità divergono totalmente; la conservazione si fonda su considerazioni di ordine biologico, assolutamente distinte dalla politica di mercato. Secondo il ricorrente, le spese fatte conformemente alle norme di politica di mercato devono essere prese in considerazione per il finanziamento comunitario.

Il ricorrente fa valere che né l'art. 23 del regolamento n. 100/76, da applicarsi nella fattispecie, né l'art. 25 del successivo regolamento n. 3796/81 contengono limitazioni alla possibilità di finanziare restituzioni all'esportazione, contrariamente all'art. 26 del regolamento n. 3796/81, che comporta una siffatta limitazione per quanto riguarda gli interventi a decorrere dal 1982. Il regolamento n. 2730/79 non pone neanche condizioni secondo cui il pesce da esportare deve esser stato catturato nei limiti della quota autorizzata. Secondo il ricorrente, una siffatta ulteriore condizione non può esser posta dalla Commissione in assenza di norme più generali stabilite dal legislatore comunitario.

Sostenendo che la situazione è regolata unicamente dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, la Commissione ignora il regolamento n. 100/76, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ed il fatto che quest'ultimo non comporta limitazioni al finanziamento. Ciò condurrebbe ad una situazione estremamente incerta; infatti, per rifiutare il finanziamento comunitario, basterebbe sostenere che sia stata trasgredita una qualsiasi disposizione di diritto comunitario, indipendentemente dalle disposizioni specifiche in materia.

Secondo il ricorrente, non è pertinente nella fattispecie il riferimento alla sentenza 7 febbraio 1979 (causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245), in quanto l'organizzazione comune di mercato nel settore della pesca non comprende limitazioni del tipo di quelle che la Commissione crede individuare. La giurisprudenza citata non prova assolutamente che, in caso di contrasto con il diritto comunitario il pagamento non può essere effettuato. Ciò avverrebbe se la trasgressione del trattato turbasse effettivamente il corretto funzionamento dell'organizzazione di mercato, il che non si verifica nella fattispecie.

Il ricorrente ritiene che appare poco pertinente il riferimento alle sentenze 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321) e 27 febbraio 1985 (causa 56/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 703), dato che tali cause riguardavano un aiuto nazionale aggiuntivo, incompatibile con il diritto comunitario.

Il ricorrente osserva che le quote sono state istituite al fine della conservazione delle riserve e che non possono servire di base per delle relazioni di concorrenza. Del resto, non vi è nella fattispecie distorsione del gioco della concorrenza. Nel 1981, nessuno Stato membro ha interrotto la pesca di sgombri e non è esatto che siano stati accordati vantaggi economici a taluni Stati e non ad altri.

Il ricorrente sostiene che ogni domanda di restituzione conforme alle condizioni stabilite doveva trovare accoglimento, in quanto il richiedente poteva agire giudizialmente per ottenere la restituzione, ed il ricorrente stesso non era in grado di controllare che non venisse preso in considerazione il pesce pescato oltre le quote. La condizione del rispetto della quota posta dalla Commissione avrebbe dovuto, in un modo o nell'altro, es-

sere oggetto di un effettivo controllo. Orbene, le normative comunitarie non avevano contemplato un siffatto sistema di controllo e gli Stati membri non potevano imporre condizioni aggiuntive per la concessione di restituzioni. Il ricorrente osserva che le condizioni che i pesci si trovino in libera pratica e che essi siano di buona qualità mercantile sono atte a poter essere perfettamente controllate dall'ente del pagamento, contrariamente alla condizione relativa al limite della quota, che implica la necessità di determinare di quale Stato si tratti in realtà. Ciò è praticamente impossibile. Anche il suggerimento della confisca era difficile da applicare in pratica.

La situazione è analoga per quanto concerne gli interventi. Anche in questo caso, il regolamento n. 100/76 non contemplava alcuna limitazione al finanziamento degli interventi. L'adozione del limite di cui all'art. 26 del regolamento n. 3796/81 a decorrere dal 1982 rende palese che una siffatta limitazione non esisteva nel 1981 e che gli interventi nel settore della pesca erano in modo incondizionato idonei al finanziamento comunitario. Non si vede perché questo testo dovrebbe riguardare unicamente i rapporti interni.

b) *Azione della Commissione*

Il regno dei Paesi Bassi ritiene che la stessa Commissione non abbia utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire il superamento delle quote.

La Commissione, in base alle dichiarazioni mensili, poteva prevedere tale evoluzione ed introdurre norme per prevenirla, diminuendo o sopprimendo la restituzione, come fece nel 1984, mentre sarebbe ingiusto, in occasione della liquidazione dei conti del FEAOG, ossia tre o quattro anni più tardi, imputare l'intera responsabilità del superamento delle quote agli Stati membri che non sarebbero stati in grado di modificare la loro prassi a tempo debito. Il comportamento della Commissione è difficilmente compatibile con le osservazioni formulate nel 1985 dal Parlamento europeo a proposito dei conti del FEAOG, con cui si richiedeva alla Commissione di porre i problemi al momento in cui si presentano, in modo che gli Stati membri possano eventualmente correggere gli errori prima che essi abbiano provocato conseguenze gravi.

Risulta anche dalle risposte fornite nel 1983 dalla Commissione alla Corte dei conti europea che la Commissione ha definito la sua posizione solo ad uno stadio tardivo e che solo con la lettera della Commissione 13 dicembre 1983 il ricorrente ha potuto conoscere il punto di vista della stessa; è inesatto il richiamo della Commissione alla sua dichiarazione del 27 luglio 1981, in cui faceva sapere che avrebbe fatto quanto in suo potere per garantire l'osservanza delle sue proposte.

Il ricorrente aggiunge che la Commissione avrebbe anche potuto intentare contro il regno dei Paesi Bassi il procedimento per inottemperanza di cui all'art. 169 del trattato, se avesse ritenuto che vi era stata violazione del trattato stesso. Ma essa non l'ha fatto, e non è possibile far discendere conseguenze finanziarie da questa pretesa trasgressione del diritto comunitario parecchi anni dopo che le spese sono state effettuate. Agendo in tal modo, la Commissione priva inoltre lo Stato membro delle garanzie procedurali di cui all'art. 169 del trattato. L'argomento citato non può respingersi in modo determinante con un riferimento alla sentenza 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e

16/76, citata). In questa sentenza, la Corte si è limitata ad affermare che il procedimento per inadempimento e quello di liquidazione dei conti sono indipendenti l'uno dall'altro, in quanto perseguono finalità diverse e sono disciplinati da norme diverse.

Il ricorrente obietta inoltre che dal comportamento della Commissione bisogna dedurre che dipende dalla discrezionalità della stessa il fatto di far discendere o meno da ogni trasgressione del diritto comunitario, che a suo parere sia stata commessa, la sanzione finanziaria di cui al regolamento n. 729/70, il quale tuttavia contempla la possibilità di rifiutare il finanziamento comunitario solo in caso di inottemperanza alle prescrizioni finanziarie comunitarie in materia.

Il ricorrente ritiene che la Commissione gode di un certo potere discrezionale per definire la natura e la gravità di una trasgressione del trattato. Ciò è chiaramente illustrato dal procedimento seguito in occasione della liquidazione dei conti, nel quale la relazione riassuntiva è corredata da aggiunte in cui vengono espresse opinioni diverse.

2. La *Commissione* ribatte di ritener utile, prima di confutare gli argomenti della parte ricorrente, esporre la sua posizione riguardante il carattere legalmente vincolante delle sue proposte relative alle TAC ed alle quote, sebbene ciò non venga contestato dal ricorrente, dato che il carattere vincolante di tali proposte è una condizione indispensabile per la validità della decisione impugnata.

La Commissione espone che, nella dichiarazione del 27 luglio 1981, essa si era espressamente richiamata alla giurisprudenza della Corte. Ciò facendo, aveva inteso non soltanto la sentenza 5 maggio 1981 (causa 104/79, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1045), ma anche la sentenza 10 luglio 1980 (causa 32/79, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 2403), così come aveva fatto nella relazione riassuntiva.

— Nella sentenza 10 luglio 1980 (causa 32/79, citata), la Corte ha definito gli obblighi degli Stati membri dichiarando, al punto 25 della motivazione, che « tanto l'art. 102 dell'atto d'adesione quanto il regolamento del Consiglio n. 101/76, e specialmente l'art. 4 di questo, al pari dell'allegato VI della risoluzione dell'Aia e della dichiarazione del Consiglio in data 31 gennaio 1978, partono dal duplice presupposto che dei provvedimenti vanno adottati nelle acque marittime di cui la Comunità è responsabile, onde rispondere alle esigenze di conservazione accertate, e che, qualora questi provvedimenti non possano essere emanati tempestivamente su base comunitaria, gli Stati membri hanno non solo il potere, ma anche il dovere di agire nell'interesse della Comunità ».

— Nella sentenza 5 maggio 1981 (causa 804/79, citata), la Corte ha dichiarato che la carenza del Consiglio non poteva in alcun caso restituire agli Stati la competenza e la libertà d'azione unilaterale in questo settore (punto 20 della motivazione) e che i provvedimenti di conservazione devono essere definiti tenendo conto di tutti gli elementi di diritto disponibili, anche se frammentari, e richiamandosi ai principi strutturali che stanno alla base della Comunità; che questi principi esigono che la Comunità, in ogni caso, sia in grado di continuare a far fronte alle sue responsabilità nel rispetto degli equilibri voluti dal trattato (punto 23 della motivazione). Al punto 25 della motivazione, la Corte ha fatto riferimento alle pro-

poste della Commissione in merito ai provvedimenti provvisori adottati dal Consiglio ed ha ripetutamente menzionato il ruolo della Commissione nella definizione, da parte degli Stati membri, dei provvedimenti di conservazione (punti 27, 28 e da 30 a 32 della motivazione) e, al punto 31, l'obbligo degli Stati membri, in tale situazione, di consultare la Commissione in modo circostanziato e di chiedere lealmente la sua approvazione ed il loro dovere di non adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve o condizioni che la Commissione poteva esprimere.

In forza di tale giurisprudenza, la Commissione ritiene giustificato l'avvertimento, da essa formulato nel 1981 agli Stati membri, in riferimento agli artt. 5 e 155 del trattato CEE, che essa considerava le sue proposte, in quella situazione, giuridicamente vincolanti nei loro confronti. Il Consiglio ha costantemente sottolineato che le risorse biologiche del mare sono considerevolmente minacciate da attività di pesca illimitate e le proposte della Commissione per il 1981 avevano tenuto conto dei pareri scientifici delle organizzazioni internazionali e dei pareri del comitato scientifico della pesca istituito presso di essa, tenendo presenti al tempo stesso gli obblighi internazionali della Comunità. È logico che, nella dichiarazione del 27 luglio 1981, la Commissione abbia considerato le sue proposte giuridicamente vincolanti ed abbia semplicemente e puramente richiesto agli Stati membri di applicarle. Se la Commissione avesse in primo luogo invitato gli Stati membri a consultarla a proposito dei provvedimenti di conservazione da essi progettati ed avesse in seguito comunicato loro le sue obiezioni, riserve e condizioni, si sarebbe resa responsabile di cattiva gestione. Ciò avrebbe ulteriormente ed inutilmente ritardato l'emanazione dei provvedimenti di conservazione necessari, dato che gli Stati sapevano che la Commissione avrebbe approvato solo i provvedimenti in accordo con le sue proposte, ed in secondo luogo non avrebbero potuto aver efficacia nei confronti degli Stati membri che omettevano di prendere i provvedimenti necessari. La Commissione ricorda che il Consiglio stesso, nella dichiarazione del 15 e 17 dicembre 1980, aveva ritenuto che gli Stati membri, nell'esercizio delle attività di pesca, dovevano tenere conto delle TAC proposte dalla Commissione per il 1981.

La Commissione ritiene infine che la sua dichiarazione del 27 luglio 1981, nella quale essa riteneva le sue proposte giuridicamente vincolanti, ha avuto solo la funzione di ricordare e di concretizzare gli obblighi degli Stati membri che, secondo la giurisprudenza, derivavano dalla carenza del Consiglio.

a) *Restituzioni ed interventi*

La Commissione ribatte che la distinzione operata dal ricorrente tra la politica di conservazione e la politica di mercato è artificiale e non pertinente nella fattispecie. Queste due politiche, insieme con la politica strutturale, formano la politica comune della pesca che, sulla base degli artt. 39 e 40 del trattato CEE, ingloba tutte le attività economiche in questo settore, sia nella fase di produzione sia in quella della messa in commercio. Indubbiamente i provvedimenti di conservazione sono anche basati su dati biologici, ma il loro obiettivo è connesso all'economia del settore della pesca. I provvedimenti di conservazione comunitari rientrano senz'altro nelle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, i quali determinano esclusivamente la situazione giuridica.

I citati artt. 2 e 3 sono sempre stati interpretati nel senso che le spese devono esser state effettuate strettamente in conformità con la normativa comunitaria.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 permettono alla Commissione di finanziare solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dei prodotti agricoli. Come la Corte ha deciso, in particolare al punto 9 della motivazione della citata sentenza 7 febbraio 1979 (causa 11/76), questa interpretazione restrittiva è imposta dalla « ratio » del regolamento n. 729/70.

Secondo la Commissione, la tesi del ricorrente, secondo cui il regolamento n. 729/70 consente di rifiutare il finanziamento comunitario solo in caso di trasgressione delle norme finanziarie in vigore riguardanti la concessione delle restituzioni all'esportazione e degli importi degli interventi, non trova alcun riscontro nel testo del regolamento ed è in contrasto con la giurisprudenza della Corte. Sia nella citata sentenza 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76) sia in quella 27 febbraio 1985 (causa 56/83, citata), la Corte ha preso in esame trasgressioni del trattato che si situavano al di fuori dell'ambito delle norme finanziarie relative al pagamento degli importi per i quali era stato richiesto il finanziamento. Risulta dalle due sentenze che la Corte riconosce il principio che ogni atto di uno Stato membro che sia incompatibile con il diritto comunitario può dar luogo a rifiuto del finanziamento comunitario, a condizione che tale atto abbia comportato spese per il FEAOG. Nella citata sentenza 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76), la Corte ha ancora ricordato, al punto 28 della motivazione, che la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale in materia di liquidazione dei conti ed ha sottolineato, al punto 31 della motivazione, che i provvedimenti complementari nazionali rischierebbero di compromettere la parità di trattamento e di alterare in tal modo le condizioni di concorrenza fra gli Stati membri.

Secondo la Commissione, è incontestabile che, consentendo ai suoi pescatori di superare le quote, uno Stato membro procura loro un vantaggio non trascurabile e che la distorsione della concorrenza che ne risulta sarebbe ulteriormente aggravata se tali superamenti comportassero, inoltre, spese supplementari a carico del FEAOG. L'argomento che nel 1981 nessuno Stato membro ha sospeso la pesca di sgombri, e che non vi è stata pertanto distorsione della concorrenza, non è pertinente, poiché, seguendo lo stesso ragionamento, aiuti nazionali proibiti in forza dell'art. 92 del trattato CEE non lo sarebbero più dal momento che tutti gli Stati ne accordano.

La Commissione sottolinea che il problema non è quello di sapere se la trasgressione del trattato ha turbato il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, ma se da essa sono conseguite spese inutili e ingiustificate, sotto forma di restituzioni e di spese d'intervento. È arbitrario ed ingiusto, in sede di liquidazione dei conti, tener conto unicamente delle conseguenze risultanti da infrazioni alle disposizioni del regolamento n. 100/76 ed ignorare le trasgressioni di altre disposizioni della politica comune della pesca.

La Commissione ritiene che uno Stato che consenta o quantomeno non impedisca che i suoi pescatori superino le quote attribuite trasgredisca gli obblighi comunitari che derivano nei suoi confronti dalla politica comune nel settore della pesca, qual è stata messa in atto al fine della realizzazione de-

gli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato CEE, conformemente agli artt. 40 e 43 del trattato stesso.

La Commissione contesta che il suo punto di vista possa condurre ad una grande incertezza del diritto, con conseguenze finanziarie gravi e ingiuste per gli Stati. Secondo la Commissione, non può esservi incertezza del diritto, quantomeno rispetto al diritto comunitario. Ogni Stato sapeva di dover organizzare in modo adeguato la gestione delle quote e l'obbligo di far rispettare le quote era totalmente distinto dalle conseguenze eventuali derivanti dall'inottemperanza a tale obbligo per la liquidazione dei conti. Il riferimento alle osservazioni del Parlamento europeo non è pertinente per lo stesso motivo.

Il fatto che un superamento delle quote può condurre ad una riduzione dell'importo del finanziamento da parte del FEAOG non poteva costituire completamente una sorpresa per gli Stati, a causa della politica della Commissione, sostenuta in questo dalla Corte, di tener conto, nell'ambito del FEAOG, non soltanto dell'applicazione corretta delle disposizioni cosiddette finanziarie relative al pagamento delle restituzioni e degli importi d'intervento, ma anche delle altre trasgressioni possibili del trattato. Spettava quindi agli Stati limitare al massimo il pregiudizio finanziario per essi derivante dal superamento della quota. La sola incertezza su cui il ricorrente poteva fondarsi è materiale, ossia la questione se la Commissione avrebbe o meno effettivamente operato una riduzione in conseguenza dei superamenti di quote. Tale incertezza non ha tuttavia liberato per nulla il ricorrente dai suoi obblighi.

Secondo la Commissione, l'inidoneità al finanziamento delle spese per quantitativi di pesce pescato oltre alla quota deriva dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 e la mancanza, nel 1981, di norme specifiche riguardanti le conseguenze del superamento delle quote rispetto al finanziamento comunitario non ha alcuna importanza; è superfluo e inusuale porre disposizioni particolari concernenti le conseguenze rispetto al FEAOG di siffatte infrazioni « esterne ».

Per quanto riguarda l'art. 26, n. 2, del regolamento n. 3796/81, la Commissione sostiene, in primo luogo, che tale norma è irrilevante nella fattispecie, essendo entrata in vigore solo nel 1982. Sostiene quindi che, anche se il significato di tale norma fosse quello dedotto dal ricorrente, ciò costituirebbe una modifica non retroattiva della situazione giuridica anteriore. Ma la Commissione contesta che il significato dell'art. 26 sia quello dedotto. La finalità di tale norma sembra essere soprattutto quella di precisare che gli Stati membri devono rifiutare ai loro pescatori od organizzazioni di produttori ogni rimborso per interventi per i pesci catturati oltre la quota; essa sembra quindi riguardare in primo luogo i rapporti giuridici fra gli Stati ed i loro pescatori e le organizzazioni di produttori. Ciò può anche chiarire perché tale norma tratti unicamente di interventi e non di restituzioni. Tutto ciò non significa tuttavia per nulla che, ai sensi dell'art. 26, gli Stati non abbiano il diritto di rifiutare il finanziamento per interventi riguardanti quantitativi di pesce manifestamente catturati superando la quota. È improbabile che uno Stato, in forza delle norme comunitarie riguardanti il sistema delle restituzioni, possa essere obbligato a corrispondere delle restituzioni per pesce pescato infrangendo una interdizione di cattura.

Secondo la Commissione, la deduzione del ricorrente secondo cui, qualora l'esportatore abbia diritto ad una restituzione, questa debba essere incondizionatamente presa in considerazione per il finanziamento comunitario si basa sulla concezione errata che il

regolamento n. 729/70 faccia riferimento solo alle norme finanziarie. L'applicazione corretta delle norme finanziarie o tecniche costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la concessione del finanziamento comunitario. Qualora lo Stato membro abbia infranto altre norme comunitarie e causato pertanto spese supplementari, perde il diritto al finanziamento comunitario, indipendentemente dal fatto che esso abbia o meno possibilità di ricorso nei confronti dei beneficiari delle restituzioni od interventi. La liquidazione dei conti si fa nell'ambito dei rapporti tra gli Stati membri e la Comunità e l'elemento decisivo per la concessione del finanziamento comunitario è costituito esclusivamente dalla questione se lo Stato abbia rispettato i suoi obblighi comunitari.

La Commissione riconosce che a causa delle libertà degli scambi intracomunitari non è sempre possibile determinare con certezza se i prodotti dichiarati allo scopo della concessione di restituzioni provengano da quantitativi catturati nello Stato membro interessato superando la quota in vigore per lo Stato stesso. Essa sostiene, tuttavia, di aver tenuto conto di tale situazione nel metodo di calcolo e di aver invitato gli Stati ad integrare i dati numerici nel corso del procedimento di cooperazione. Il ricorrente non ha utilizzato tale possibilità ed ha quindi, di fatto, riconosciuto l'esattezza dei dati numerici della Commissione.

b) *Azione della Commissione*

In merito alle contestazioni formulate sotto il titolo « Azione della Commissione », la Commissione ribadisce che ogni Stato è responsabile del rispetto effettivo ed efficace della quota ad esso attribuita e si trova nella situazione migliore per controllarlo. L'argomento che la Commissione, con l'artifizio delle dichiarazioni mensili, era a conoscenza dell'evoluzione delle restituzioni è errato; tali dichiarazioni contengono solo dati numerici globali, senza precisare il periodo in cui il pesce è stato esportato né la zona della TAC e della quota, né il periodo in cui il pesce di cui trattasi è stato catturato. Inoltre, il vero controllo sull'esattezza dei dati numerici può e deve farsi solo al momento della liquidazione dei conti. Solo a partire da questo momento, quindi, la Commissione poteva determinare le conseguenze finanziarie precise del superamento delle quote.

La Commissione ricorda le norme relative al procedimento di liquidazione dei conti al fine di dissipare ogni malinteso riguardante la ripartizione dell'onere della prova. Risulta, in primo luogo, dalle norme di cui ai regolamenti nn. 729/70 e 1723/72 che lo Stato membro, in principio, deve provare il fondamento delle sue spese, come è stato riconosciuto dalla Corte, in particolare nelle sentenze 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76, citata) e 12 luglio 1984 (causa 49/83, Lussemburgo/Commissione, Racc. pag. 2931). In secondo luogo, ne risulta che per la Commissione, al fine di non ammettere al finanziamento le spese dichiarate da uno Stato membro, è sufficiente dimostrare che esse, quantomeno in parte, non sono conformi al diritto comunitario. Nella fattispecie la Commissione ritiene di dover dimostrare che l'infrazione al trattato può aver causato spese che non avrebbero altrimenti avuto luogo, senza dover dimostrare la rilevanza di tali spese supplementari. Per la Commissione è chiaro che l'esportazione o gli interventi sul mercato non potevano aver luogo per i menzionati quantitativi di pesce, perché essi non avrebbero potuto essere disponibili se non fossero state superate le quote.

In terzo luogo, la liquidazione dei conti si fa sulla base dei documenti che lo Stato membro sottopone alla Commissione prima

che questa prenda una decisione. La validità di questa decisione può quindi esser valutata solo sulla base dei dati di cui la Commissione disponeva al momento della decisione.

Al fine di garantire la massima tutela giuridica, la Commissione precisa di avere ancora esteso il procedimento stabilito mediante un dialogo allargato; tale procedimento di dialogo è stato seguito fino in fondo anche con le autorità olandesi.

La Commissione ritiene tuttavia che il ricorrente travisi la natura della cooperazione stabilita sostenendo che la Commissione ha una determinata competenza discrezionale nella determinazione della natura e della rilevanza di una trasgressione del trattato. Questa cooperazione può condurre alla revisione, da parte della Commissione, delle sue conclusioni iniziali, ma alla luce delle precisazioni ed informazioni supplementari fornite dallo Stato membro.

Secondo la Commissione, la contestazione di non aver iniziato contro i Paesi Bassi il procedimento per inottemperanza di cui all'art. 169 del trattato è priva di fondamento a fronte dei punti da 22 a 28 della motivazione della sentenza della Corte 7 febbraio 1979 (cause riunite 15 e 16/76, citata). È normale far ricadere le conseguenze delle infrazioni al trattato di cui si tratta nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70.

La Commissione sottolinea di aver fatto chiaramente sapere, con la sua dichiarazione del 27 luglio 1981, di essere risoluta a fare quanto in suo potere per garantire l'osservanza da parte degli Stati membri delle sue proposte, che essa riteneva, in tale situazione, giuridicamente vincolanti nei loro confronti.

B — *Argomenti in via subordinata*

1. In via subordinata, il regno dei *Paesi Bassi* fa valere che la tesi della Commissione può valere solo parzialmente per il 1981. Con la dichiarazione del 27 luglio 1981, la Commissione intendeva rendere le sue proposte vincolanti solo a titolo temporaneo nell'attesa di una decisione ulteriore del Consiglio. L'intento della Commissione non poteva essere quello di sostituirsi alla decisione del Consiglio, che infatti avrebbe ancora potuto prendere una decisione successivamente nello stesso anno tenendo allora conto dei precisi auspici formulati dagli Stati. In secondo luogo, la Commissione aveva approvato sia la normativa olandese provvisoria dell'inizio del 1981 sia l'emendamento del settembre 1981.

Il ricorrente sostiene che, fino al momento della dichiarazione del 27 luglio 1981, non era stata ad esso imposta alcuna limitazione di catture oltre a quella nazionale, che, logicamente, non aveva stabilito alcun nesso tra le norme che limitavano le catture e le restituzioni all'esportazione. Pur ammettendo l'esistenza di un tale nesso, esso sarebbe applicabile solo a decorrere dal 27 luglio 1981 e tutte le restituzioni concesse fino a tale data lo erano state a giusto titolo.

Il ricorrente osserva quindi che non è giusto che la Commissione abbia considerato del tutto parallelamente l'importo delle restituzioni corrisposte nel 1981 ed il quantitativo di pesce pescato nel corso dello stesso anno. Si può suppore che all'inizio del 1981 fossero state pagate delle restituzioni per esportazioni del 1980; ed inoltre che siano state corrisposte restituzioni per pesce pescato anteriormente ed immagazzinato come pesce surgelato. La Commissione non ha neppure tenuto conto dei quantitativi provenienti da zone non sottoposte a quote e che erano abbastanza rilevanti nel 1981.

Vanno dunque apportate correzioni alla decisione della Commissione.

In generale, il ricorrente si chiede infine se la concezione della Commissione, di far subire sanzioni finanziarie allo Stato interessato, per impiegare un termine utilizzato dalla Corte dei conti europea, tenga conto delle circostanze particolari che regnano nel settore della pesca. I problemi che si pongono a proposito delle limitazioni di catture e del loro controllo non consentono di considerare le stesse limitazioni di cattura semplicemente come precisi obblighi di risultato, che lo Stato membro deve eseguire integralmente. Ciò è tanto più vero in quanto si tratta nella fattispecie di un periodo durante il quale non era stata acquisita esperienza sufficiente né dalla Commissione né dagli Stati membri.

2. La *Commissione* ribatte che il nesso tra i provvedimenti di limitazione delle catture ed il finanziamento comunitario delle restituzioni non è stato posto dalla sua dichiarazione del 27 luglio 1981, ma dall'art. 2 del regolamento n. 729/70.

Secondo la Commissione, l'obbligo degli Stati membri di prendere in prima persona, in caso di inazione del Consiglio, i provvedimenti di conservazione necessari e, in ciò, di tener conto delle obiezioni, riserve o condizioni della Commissione discende dagli artt. 5 e 155 del trattato. Alla luce della giurisprudenza della Corte, l'obbligo comunitario di applicare i provvedimenti di conservazione necessari ed approvati dalla Commissione valeva dunque per gli Stati durante tutto il 1981.

La Commissione ritiene che spettava al ricorrente consolidare le sue tesi, per quanto riguarda i quantitativi già pescati nel 1980, mediante dati numerici nel corso del procedimento di cooperazione, come avevano fatto altri Stati membri, e la Commissione avrebbe potuto modificare i suoi calcoli. La Commissione non contesta che avrebbe dovuto tener conto degli arrivi provenienti da zone non sottoposte a quota se il ricorrente le avesse fornito i dati necessari nel corso del procedimento di cooperazione.

In mancanza di contestazioni motivate sui dati numerici presentati prima della decisione di liquidazione, la Commissione ritiene che i suoi calcoli riguardanti le spese supplementari dovute ai diversi superamenti di quote debbano essere di fatto considerati pacifici e che ogni prova contraria debba essere irricevibile.

La Commissione ritiene infine che limitazioni di catture obbligano effettivamente gli Stati a prendere i provvedimenti di applicazione e di controllo necessari per garantire il raggiungimento del risultato voluto e che il regno dei Paesi Bassi già da diversi anni applica simili limitazioni di cattura, in particolare in esecuzione degli obblighi nell'ambito di organizzazioni internazionali di pesca; non può quindi parlarsi di una mancanza di esperienza sufficiente da parte sua.

F. Schockweiler
giudice relatore